

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Via Donatori di Sangue - ENEL, ubicato nel Comune di Susa (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 18/3/2024, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 15/3/2024 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *Via Donatori di Sangue - ENEL*, ubicato nel Comune di Susa (TO).

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta che il pozzo è situato in corrispondenza del centro abitato di Susa, in particolare a valle della confluenza fra il torrente Cenischia e il fiume Dora Riparia, in sponda sinistra idrografica; la presenza di strutture residenziali, artigianali e commerciali, nonché linee viarie e parcheggi, reti e collettori fognari all’interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché non cambi la destinazione d’uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Dal punto di vista cartografico, il pozzo risulta compreso nella sezione n. 154050 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 e, per quanto concerne l’inquadramento catastale, nel mappale n. 719 del foglio n. 10, a una quota altimetrica di circa 486 metri s.l.m..

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si colloca il pozzo ricade nel Foglio n. 55 “Susa” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore alle “*alluvioni recenti-laghi colmati*”. Per un maggior dettaglio dell’inquadramento geologico è possibile riferirsi al Foglio n. 154 “Susa” alla scala 1:50.000 della Carta Geologica d’Italia (Progetto CARG), nella quale l’area è ascrivita alla formazione costituita da “*depositi alluvionali recenti ed attuali: ghiaie e ghiaie ciottolose sabbioso-ghiaiose clast supporter, mal stratificate, passanti a sabbie ghiaiose con stratificazione planare; limi sabbiosi, localmente con livelli torbosi verso l’alto, debolmente stratificati, delle aree di esondazione fluviale (depositi fluviali)*”, riconducibili al Pleistocene superiore-attuale. La cartografia allegata al P.R.G.C. descrive invece la formazione in cui si imposta il pozzo come “*depositi alluvionali recenti e attuali di fondovalle: ciottoli poligenici, di taglia variabile, arrotondati, in matrice sciolta prevalentemente ghiaioso-sabbiosa, con*



subordinati livelli poco potenti di sabbie e limi, mediamente pedogenizzati”.

Per la caratterizzazione litostratigrafica del sottosuolo dell'area è stata esaminata una sezione idrogeologica ricostruita a partire da dati stratigrafici di verticali in un intorno del pozzo: dall'analisi della suddetta sezione è emerso che la copertura quaternaria è costituita da ghiaia e sabbia e sabbia limosa avente una potenza di circa 60-70 metri, al di sotto della quale si rinviene il substrato roccioso.

Le caratteristiche di completamento dell'opera di captazione sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza.

Il pozzo è profondo 92 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 18 l/s; da quanto emerso a seguito di una recente video-ispezione, i tratti filtranti risultano posizionati in un intervallo di profondità superiore a 53 metri dal piano-campagna. La testa-pozzo è collocata all'interno di una struttura in cemento che garantisce l'isolamento da eventuali infiltrazioni d'acqua dalla superficie; anche il pozzetto d'ispezione è dotato di chiusura a tenuta stagna che impedisce l'infiltrazione d'acqua all'interno del locale. La protezione nei confronti di eventuali fenomeni di piena fluviale caratteristici del punto in cui si trova l'opera è favorita dalla testa-pozzo - sigillata ermeticamente, dalla botola di accesso all'avampozzo - rilevata di circa 0,50 metri dal piano-campagna e dall'accesso pedonale al locale tecnico - anch'esso rilevato di circa 1 metro dal terreno.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da successivi atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che il pozzo si trova nella sottoarea “MC2: Alluvioni di fondovalle alpino”, ovvero in un'area esterna alla cartografia, nella quale non è stata definita la quota della base dell'acquifero superficiale ma vengono forniti dei criteri tecnici orientativi per la relativa individuazione, criteri che suggeriscono o la presenza di un orizzonte saturo di spessore 50 metri o, laddove non sia noto il livello piezometrico, una quota base a 50 metri di profondità dal piano-campagna. Nel caso in esame, in cui è noto il livello piezometrico - quota livello statico 436,77 metri s.l.m., soggiacenza di 51,3 metri dal piano-campagna rilevata in data 16/6/2020 - il modello concettuale stratigrafico delineato ha evidenziato uno spessore dell'orizzonte saturo di circa 50 metri, compatibile con il quadro deposizionale originario alluvionale perifluviale, che comporta anche in ambiti ristretti significative variazioni di energia e, conseguentemente, di forme; lo spessore individuato costituisce esclusivamente l'acquifero superficiale. Per effetto dell'elevata soggiacenza, non sono evidenti interazioni dell'acquifero con il reticolo idrografico superficiale. Il campo di moto della falda si connota per un valore elevato del gradiente idraulico, caratteristico degli ambienti idrogeologici di fondovalle alluvionale; per l'acquifero superficiale intercettato dal pozzo è pertanto possibile assumere i seguenti parametri:

- direzione di scorrimento - Nord 130° (da Ovest-Nord-Ovest verso Est-Sud-Est);
- gradiente idraulico - 0.7%.

In data 16/6/2020 è stata eseguita una prova a gradini di portata (4,9 l/s, 10 l/s, 14 l/s e 16,8 l/s) che ha permesso di determinare la curva tempi/abbassamenti, la curva caratteristica e di stimare la portata critica e le perdite di carico quadratiche; tramite queste informazioni è stato possibile giungere a una valutazione della produttività sostenibile del pozzo. Dall'elaborazione dei dati ottenuti durante la prova sul pozzo e dall'esame dei grafici risultanti è stato possibile osservare come la portata critica non sia stata raggiunta nel corso della prova e che la stessa risulta pertanto essere superiore a 18 l/s; gli abbassamenti risultano particolarmente contenuti in valore assoluto, risultando inferiori a 0,3 metri anche alla massima portata di prova. Non essendo stata raggiunta la portata critica, la portata massima di esercizio del pozzo potrà essere dell'ordine di 18 l/s. Al termine della prova a gradini di portata è stata eseguita una prova di risalita, misurando il recupero del livello di falda nel tempo nel pozzo.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 18 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di

314 metri quadrati; il pozzo è situato all'interno di una proprietà recintata che termina a circa 70 metri dal pozzo in direzione Est e a circa 50 metri in direzione Nord ed è accessibile dal solo personale S.M.A.T. S.p.A;

- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 9.993 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 19.396 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati *"ALLEGATO 5 – COMUNE DI SUSA (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - SCALA 1:2.000"* e *"Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia"*, estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che l'area di salvaguardia ricade in un contesto urbanizzato caratterizzato da edifici a destinazione residenziale, aree destinate ad attività artigianali (officina meccanica/elettrauto) e commerciali (negozi di abbigliamento/alimentari/bar), strade e aree destinate a parcheggio, reti e collettori fognari; va inoltre considerata la particolare ubicazione prossima al fiume Dora Riparia, in sponda sinistra idrografica, a valle della confluenza con il torrente Cenischia. Non essendoci aree agricole non è risultato necessario redigere né richiedere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, con nota in data 4/8/2023, ha trasmesso al Comune di Susa (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in Via Donatori di Sangue - ENEL nel medesimo Comune di Susa e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Susa (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza, con nota in data 9/8/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 18/2023) sia presso l'opera stessa (per la quale ha rilasciato il giudizio di conformità dell'acqua nel dicembre 2021), sia presso la rete afferente e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 27/9/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- per quanto riguarda la presenza delle infrastrutture viarie, deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità e dei parcheggi che interferiscono con l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque piovane, di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione e l'infiltrazione nel sottosuolo e prevederne una manutenzione costante;
- deve essere verificato se gli edifici che rientrano nell'area di salvaguardia risultano allacciati alla rete fognaria o, in alternativa, precisare i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui; nel caso di fabbricati che possiedono sistemi di smaltimento dei reflui nei primi strati del sottosuolo, è necessario individuare gli interventi di messa in sicurezza prevedendo, preferibilmente, il collettamento degli scarichi nella fognatura comunale, ove presente;
- deve essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di

stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;

- è necessario verificare che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
- nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e di ricostruzione delle reti fognarie, dovranno essere valutate soluzioni tecniche in grado di evitare l'interferenza della rete con l'area di salvaguardia, oltre a prevedere l'utilizzo di criteri di protezione nei confronti delle acque sotterranee;
- dal momento che il pozzo è situato all'interno della fascia C del fiume Dora Riparia, in area a rischio di esondazione molto elevata, considerato il potenziale rischio di allagamento del pozzo, dovrà essere predisposto un preciso protocollo per la gestione della sicurezza funzionale dell'opera di captazione e, in particolare, dovranno essere adottati dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra del pozzo; la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire solo dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici a quanto previsto dalla normativa e secondo le indicazioni fornite dall'ASL competente per territorio;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12, in data 21/3/2024.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e dei parcheggi che interferiscono con l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque

valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali scarichi di natura civile dei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- la presenza di strutture residenziali, artigianali e commerciali, nonché linee viarie, aree destinate a parcheggio, reti e collettori fognari all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- considerata la vicinanza del fiume Dora Riparia, è necessario che il gestore valuti idonee misure alla messa in sicurezza del pozzo, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; si raccomanda al gestore, quindi, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo e la predisposizione di un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione del pozzo dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'ASL competente per territorio;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4/8/2023, con la quale è stata trasmessa al Comune di Susa (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in Via Donatori di Sangue - ENEL nel medesimo Comune di Susa e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - in data 9/8/2023 - prot. n. 0082159;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 27/9/2023 - prot. n. 00086985;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 49 del 15/3/2024, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 18/3/2024 - prot. n. 0000877/2024, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Via Donatori di Sangue - ENEL*, ubicato nel Comune di Susa (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta negli elaborati "ALLEGATO 5 – COMUNE DI SUSA (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - SCALA 1:2.000" e "Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 18 l/s - portata massima di esercizio prelevabile in maniera continua dal pozzo.

- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Susa (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - dal momento che il pozzo risulta prossimo al fiume Dora Riparia, in sponda sinistra idrografica, a valle della confluenza con il torrente Cenischia, si raccomanda di:
 - accertare il corretto isolamento dell'intercapedine del pozzo fino al tratto filtrante affinché non si verifichino infiltrazioni dalla superficie e valutare idonee misure alla messa in sicurezza della captazione, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, compresa l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
 - dotare il pozzo di un sistema di monitoraggio collegato a un sistema di allertamento e di esclusione automatica dello stesso dalla rete in caso di alterazione di specifici parametri spia e predisporre un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione del pozzo dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'ASL competente per territorio.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Susa - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Susa, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e



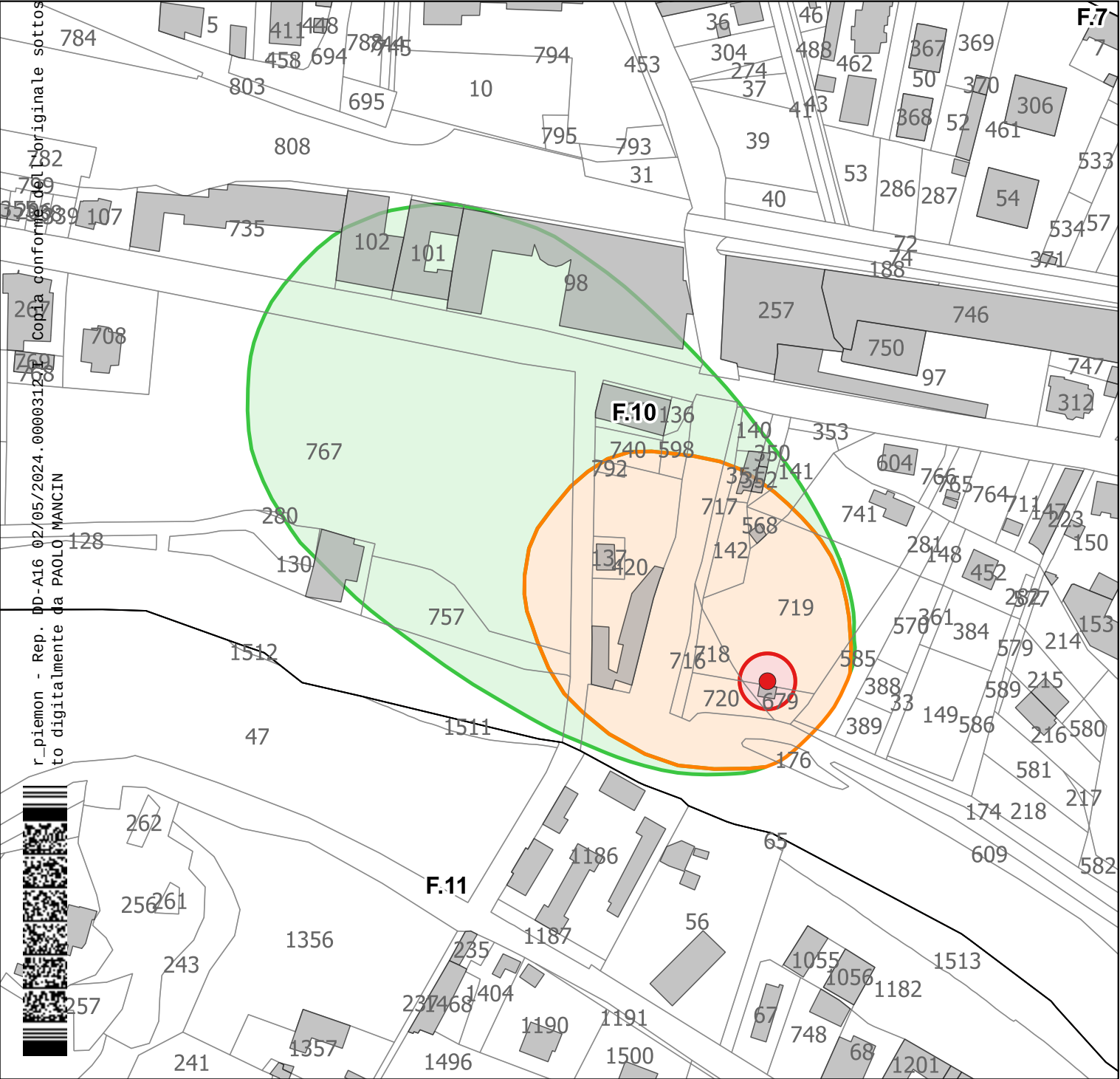
convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nell'area di salvaguardia siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
- accertare che gli scarichi di natura civile di eventuali fabbricati non allacciati alla rete fognaria che rientrano nell'area di salvaguardia, qualora non rilocalizzabili, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tali fabbricati, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
- non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin





LEGENDA

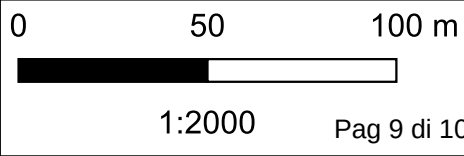
● Pozzo Via donatori di sangue – ENEL

Aree di salvaguardia

 Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

 Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)

 Zona di Rispetto Allargata (ZRA)





Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato <i>Via Donatori di Sangue - ENEL</i> - Comune di Susa (TO)				
AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	P.R.G.C.
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	SUSA	10	679p, 718p, 719p, 720p	Residenziale
ZONA di RISPETTO RISTRETTA (Isocrona 60 giorni)	SUSA	10	792p, 717p, 767p, 740p, 420, 757p, 137, 598p, 716, 350p, 351p, 720, 679, 141p, 352p, 568, 585p, 741p, 176p	Polifunzionale
		10	142, 718, 719p, 720, 679, 568, 174p	Residenziale
ZONA di RISPETTO ALLARGATA (Isocrona 180 giorni)	SUSA	10	101p, 102p, 735p	Terziario
		10	719p, 585p	Residenziale
		10	280p, 130p, 135, 717p, 767p, 740p, 136, 757p, 598p, 140p, 350p, 351p, 141p, 352p, 741p, 98p	Polifunzionale